

È stato elevato, con D.M. dell'Economia e Finanze dello scorso 10 maggio, il limite per l'emissione della fattura semplificata disciplinata dall'art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, che passa da 100 a 400 euro. Si ricorda che la fattura semplificata richiede un numero minori di dati, in dettaglio:

- data di emissione;
  - numero progressivo univoco;
  - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale e, eventualmente, sede della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  - numero di partita IVA del cedente/prestatore;
  - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale e, eventualmente, sede della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
  - descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  - ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
  - per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
- [Cliccare qui](#) per accedere al testo completo.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario, tel. 02.67140268 – mail: [fiscale@apmi.it](mailto:fiscale@apmi.it)